



REPUBBLICA ITALIANA 18226-08--

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**ORIGINALE**  
Oggetto

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Risarcimento del danno

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                         |         |                      |                 |
|-------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Dott. Roberto           | PREDEN  | - Presidente -       | R.G.N. 28103/04 |
| Dott. Giovanni Battista | PETTI   | - Consigliere -      |                 |
| Dott. Roberta           | VIVALDI | - Consigliere -      | Cron. 18226     |
| Dott. Angelo            | SPIRITO | - Rel. Consigliere - | Rep. 4792       |
| Dott. Paolo             | D'AMICO | - Consigliere -      | Ud.29/05/08     |

ha pronunciato la seguente

**contributo  
unificato**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

ANAS SPA, già ANAS Ente Nazionale Per Le Strade, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la difende ope legis;

- **ricorrente** -

**contro**

DE MARCELLIS MARIO, HOTEL RISTORANTE AL VERDE DI DE MARCELLIS MARIO quale legale rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che li difende unitamente all'avvocato



RUGGIERO LUIGI, giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 2520/04 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 7/07/04, depositata il 28/09/04, R.G.2787/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/08 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito l'Avvocato Fabrizio BROCHIERO MAGRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio PATRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### ***Svolgimento del processo***

Il Tribunale di Milano respinse la domanda proposta dal De Marcellis (in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. Hotel Ristorante Al Verde) contro l'ANAS per la condanna al risarcimento del danno o all'indennizzo per immissioni nell'immobile di sua proprietà (adibito ad hotel, ristorante ed abitazione) di gas e rumori provenienti dall'adiacente super strada Lecco-Colico.

La sentenza è stata riformata dalla Corte di Milano, la quale ha accolto la domanda del De Marcellis.

Propone ricorso per cassazione l'ANAS a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il De Mar-



cellis.

### **Motivi della decisione**

Infondata è l'eccezione del De Marcellis, secondo cui sarebbe inammissibile il (tempestivo) ricorso notificato in data 10.12.2004, per mancanza di delega da parte dell'ANAS in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato. Al riguardo deve essere ribadito il principio in virtù del quale anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità (principio già enunciato da Cass. sez. un. 21 luglio 1999, proprio con riferimento all'ANAS).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical stroke.



Con il primo motivo (violazione artt. 844 c.c., 46 legge n. 2359/1865 - vizi della motivazione) il ricorrente censura la sentenza per avere fatto applicazione dell'art. 844 c.c., benché la norma regoli i rapporti *cd. orizzontali* tra privati e non quelli *verticali* tra P.A. e privato. In tal modo essa sarebbe anche incorsa in contraddizione, siccome ha prima escluso che la fattispecie integri un'ipotesi di illecito aquiliano ed ha poi applicato la disposizione codicistica che regola le illecite immissioni, disponendo, altresì, la rivalutazione (che concerne le obbligazioni di valore). L'Ente chiede, dunque, la cassazione del provvedimento impugnato e che il giudice del rinvio si pronunci sulla fondatezza della domanda alla luce di quanto previsto dal menzionato art. 46.

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione art. 11 legge n. 447 del 1995, 3 e 5 del DPCM 14.11.1997, 2 del DPR 142/2004, del DPCM 1.3.1991, 844 c.c. - vizi della motivazione) sostiene che, alla stregua del combinato disposto delle menzionate norme, dopo l'emanazione della legge n. 447/95 e del DPCM 14.11.1997, le disposizioni del DPCM 1.3.1991 non erano più applicabili alle sorgenti sonore provenienti dalle infrastrutture stradali e, dunque, non erano utilizza-



bili per stabilire se le immissioni di rumore provenienti dalla superstrada in questione e che interessano la proprietà De Marinis superassero i limiti stabiliti. Sicché, le conclusioni rassegnate dal CTU (basate sulla previgente normativa del DPCM 1.3.1991) non erano sufficienti ad accertare la fondatezza della domanda.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione artt. 1223 e 2056 c.c - vizi della motivazione) censura la quantificazione dell'importo risarcitorio, sostenendo che il giudice non avrebbe dovuto, in proposito, affidarsi alla conoscenza dell'*id quod plerumque accidit*, ma avrebbe dovuto procedere alla liquidazione sulla base di riscontri obiettivi circa la differenza di valore dell'immobile conseguente alla costruzione della superstrada.

Il quarto ed ultimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2043, 2056 c.c., 46 legge n. 2359/1865) censura la sentenza laddove ha condannato l'ente a pagare la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Il provvedimento perviene all'accoglimento della domanda sulla base delle seguenti considerazioni: alla

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' or 'R' with a long, sweeping tail that curves upwards and then downwards.



fattispecie è inapplicabile il disposto dell'art. 2043 c.c. e, dunque, all'attore non compete il risarcimento per le richieste voci di lucro cessante; compete, invece, la somma richiesta per deprezzamento dell'immobile, in quanto le immissioni provenienti da un'opera pubblica possono costituire ragioni di danno indennizzabile ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 nei confronti del bene contiguo all'opera pubblica realizzata, che le subisce, quando costituiscono fattore di danno particolare permanente, superiore alla normale tollerabilità; nella specie la CTU ha accertato che i rumori prodotti dalla superstrada contigua alla proprietà dell'attore sono da considerare come esorbitanti la soglia della normale tollerabilità e comportano un deprezzamento del valore dell'immobile; la normativa invocata dall'ANAS (il d.p.c.m. 14/11/1997 che ha stabilito l'inapplicabilità dei limiti di cui alla legge n. 447 del 1995 alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali) disciplina in via generale le immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete e persegue interessi di natura pubblicistica, prescindendo da qualunque collegamento con la proprietà fondiaria; la disciplina delle immissioni moleste *in alienum* va, invece, rinvenuta

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated character.



nell'art. 844 c.c., alla stregua della quale, quand'anche le immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto tenendo conto delle particolarità della situazione concreta; la descrizione dell'immobile e del relativo contesto, contenuta nella CTU, consente, in base all'*id quod plaerumque accidit*, di ritenere congrua la valutazione del deprezzamento dell'immobile risultata dalla stima peritale; la somma liquidata a tale titolo è soggetta a rivalutazione.

Occorre qui ribadire il principio secondo cui l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per la riduzione di valore dell'immobile, spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso, le quali possono verificarsi (ed è quindi dovuto l'indennizzo) nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 cod. civ. (fattispecie in cui Cass. 14 di-

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, stylized stroke.



cembre 2007, n. 26261, affermato che la legittima costruzione di un asse viario a scorrimento veloce realizzato su piloni alti 15 metri in prossimità di un fabbricato non comporta automaticamente l'obbligo per l'espropriante di corrispondere al proprietario il predetto indennizzo, ha cassato la sentenza di merito per non aver accertato la sussistenza delle indicate condizioni - in precedenza, cfr. anche Cass. 9 marzo 1988, n. 2366, con riguardo ad opera autostradale che sia stata realizzata in conformità delle norme di legge e regolamentari).

Inoltre, è principio indiscusso che nella quantificazione dell'indennità ex art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 deve tenersi conto soltanto dell'effettiva diminuzione del valore del fondo (danno emergente), e non anche dei danni derivanti dal mancato reddito (lucro cessante), che può essere considerato ai fini di una reintegrazione solo nei limiti del sacrificio realmente subito ( Cass. 22 gennaio 1993, n. 778 ).

Relativamente alla liquidazione del danno (e, dunque, alla riduzione del valore dell'immobile per effetto della realizzazione della strada pubblica), altrettanto immune da censure è la valutazione (espressa con

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.



motivazione congrua e logica) basatasi su una congerie di dati, quali la collocazione del bene, la sua destinazione, le sue rifiniture, l'erezione in una zona precedentemente tranquilla.

Infine, quanto alla rivalutazione disposta in sentenza, deve essere ribadito che il debito della P.A., per l'indennizzo spettante ex art 46 legge n. 2359 del 1865 al proprietario d'immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria, anche in difetto di specifica deduzione e allegazione del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11080).

Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto, siccome la sentenza impugnata risulta essersi adeguata ai summenzionati principi. L'ente ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.100,00, di cui € 100,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'R' followed by a vertical stroke.



per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 29 maggio 2008

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

3 LUG. 2008

Oggi

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista